



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE  
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 50 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c) ed art. 4.*

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità

operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, il perdurare per un triennio, degli elementi sintomatici della cessazione della Partita IVA, del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, dell’omesso versamento del diritto annuale nonché la mancanza o l’invalidità dell’indirizzo P.E.C.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 50 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) avendo accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista la conseguente Deliberazione n. 12 del 15 marzo 2024 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 48252/2024, pubblicata all’Albo camerale dal 19/03/2024 al 02/02/2024;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell’art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione del 10 maggio 2024 prot. 94386/2024 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni in

elenco dall’Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 94629/2024 del 10/05/2024 è stata data notizia del suddetto provvedimento;

### **DISPONE**

La cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. **50** imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

*Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.*

*Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).*

Roma, data del protocollo

**IL CONSERVATORE**  
(Barbara Cavalli)

<b>ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE</b>			
<b>ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)</b>			
<b>"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"</b>			
<b>N° Progr.</b>	<b>R.E.A.</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>Denominazione</b>
1	505510	BSLGCM57C13H501U	BASILE GIACOMO
2	502948	CCCMRZ57H05H501X	CIOCCARI MAURIZIO
3	494114	CHVRR59P11C446S	CHIAVARINI ROBERTO
4	483362	CLZTLI46L19H501B	CALIZZA ITALO
5	495469	CMPLCU46M51B885F	CAMPESE LUCIA
6	510982	DLLRNZ53A23D003R	DELLA VECCHIA RENZO
7	485366	DLTDNC63H01D972Y	DILETTI DOMENICO
8	508249	DMRCLD57T22L719X	DE MARCHIS CLAUDIO
9	493560	DNGMSM56C30H501P	DE ANGELIS MASSIMO
10	498217	DNGSFN61D12H501Y	D ANGELO STEFANO
11	535775	DNGSNT55M24H501D	DE ANGELIS SANTE
12	539454	DNTLSN60E19H501G	DONATELLO ALESSANDRO
13	513886	FBAGFR51R16H501F	FABI GIANFRANCO
14	494535	FLCNTN56L25G113R	FALCHI ANTONIO
15	497966	FNTVLN54S22F935A	FONTANELLI VITALIANO
16	504206	FRNRRT54T13H501X	FARINA ROBERTO
17	532628	GLNMRT60M22H501P	GALANTE UMBERTO
18	520894	KMLMTF48H28Z336Y	KAMAL LUTFY MUSTAFA
19	487681	LCNTRS44E55H501B	LUCIANETTI TERESA
20	532096	LLMRRC59S13D612I	LELMI RICCARDO
21	529657	LMLPLA51L08L328L	LOMOLINO PAOLO
22	483204	LZZGFR39M27H501F	LUZZI GIANFRANCO
23	539794	MMRGCR57M03I641I	IAMMARTINO GIANCARLO
24	485345	MRNVTR47E59B496K	MARINI VITTORIA
25	521302	MRZRSR51R08I108Q	MAROZZO ROSARIO
26	533476	MTTBRN59P24H501Z	MATTIONI BRUNO
27	510631	MTTMRC35A06A508D	MAIETTA MARCO
28	505471	MZZMSM60H27H501R	MEZZAPIASTRA MASSIMO
29	531568	NTNMRZ52C20H501R	ANTONINI MAURIZIO
30	526335	PCTMRA54M16Z103S	PECETTA MARIO FRANCESCO
31	528591	PDVPLA59C23H501N	PADOVANI PAOLO
32	510205	PLMSRG60A16H501M	PALMA SERGIO
33	524962	RGGMRL60L15F549G	RUGGERI MAURILIO
34	528377	RLEPLA59A28L182L	REALE PAOLO
35	484450	RSISRG42H12H501B	RISI SERGIO
36	481113	RSTGPP57C26H501W	ROSATI GIUSEPPE
37	529197	SSOJFR42H27Z600M	SOSA JUAN FERNANDO
38	487116	SVRPTR52L29H501T	SEVERINI PIETRO
39	527346	TBBFPP35L08H281P	TABBI FILIPPO
40	494097	TDRRFL52E21F664X	TEODORI RAFFAELE
41	483727	TRTNRT51H62H501R	TRAIETTI ANNARITA
42	501281	TSSJGN40H16Z600I	TASSARA GIORGIO ANDREA
43	533316	TTRLGU61S10H501H	ATTARDI LUIGI
44	499618	VLLSLV55H09H501O	VELLETRI SILVIO
45	485325	VSPNGL57H04H199X	VESPIGNANI ANGELO
46	483946	VTTGNN50P08D978L	VIOTTI GIOVANNI
47	533992	ZCCLSN53P07L182W	ZUCCHI ALESSANDRO
48	533890	ZMBMRC58M13H501U	ZAMBUSI MARCO
49	505853	ZNAYDN49E69Z226A	AZANI YARDENA
50	492570	ZNNCLD53B19H501T	ZANNONI CLAUDIO